

REGIONE MARCHE
UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE

GRUPPO C
CATEGORIA C – ASSISTENTE TECNICO
SPECIALISTA

1. In applicazione del comma 2 dell'art. 1-sexies del DL 55/2018 successivamente modificato e integrato e convertito definitivamente in Legge 16 novembre 2018, n. 130, la percentuale di cui al comma 2-ter dell'art. 34 del DPR 380/2001 e s.m.i. (parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare):
 - a) E' elevata al 5 %.
 - b) E' elevata al 10%.
 - c) E' elevata al 20%.

2. L'articolo 5 (Contenuti della SCIA edilizia) della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 100 del 09/05/2020 dispone che gli interventi realizzati ai sensi del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i. rientrano:
 - a) Nella fattispecie prevista dall'art. 17, comma 3 lett. d) del D.P.R. 380/2001.
 - b) Nella fattispecie prevista dall'art. 22, comma 7 del D.P.R. 380/2001.
 - c) Nella fattispecie prevista dall'art. 94 bis del D.P.R. 380/2001.


3. In applicazione del comma 4 dell'art. 16 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 80/2019 è consentito l'aumento di unità strutturali nel caso di:
 - a) Interventi di rafforzamento locale.
 - b) Interventi di miglioramento sismico.
 - c) Nel caso di demolizione e ricostruzione e di adeguamento di edifici esistenti.

4. Ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 51/2018 e s.m.i. il contributo relativo agli immobili già danneggiati o resi inagibili dalla crisi sismica del 1997 e 1998 ulteriormente danneggiati, a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 è riconosciuto:
 - a) Entro il limite del 65% del convenzionale nei casi di assenza delle condizioni di inagibilità indotta di altri edifici ovvero di pericolo per la pubblica incolumità.
 - b) Al 100% del convenzionale in tutti i casi.
 - c) Entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o attività produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici degli anni 1997 e 1998.

5. Con riferimento allo schema di contratto allegato all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i., l'elenco dei prezzi unitari risultante dal ribasso offerto dalla ditta sui prezzi del Prezziario Unico Cratere Centro Italia 2016, fa parte dei documenti contrattuali e tecnici disciplinanti l'affidamento?
 - a) No.
 - b) Sì, solo se sono prezzi a misura.
 - c) Sì, sempre.

6. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. il contributo è determinato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 5 (Determinazione dei costi ammissibili a contributo) della stessa Ordinanza sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale. Il costo dell'intervento comprende anche:
 - a) Le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione, ai sensi dell'art. 6 comma 8-bis del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i..
 - b) Le spese sostenute per canoni di affitto della nuova abitazione del residente a seguito di Ordinanza di inagibilità.
 - c) Le spese sostenute solo per edifici classificati con esito E a seguito di verifica di agibilità con schede AeDES, per tributi o canoni di qualsiasi tipo.

7. Ai sensi del comma 4, dell'art. 6 (Modalità di calcolo del contributo) dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i, i costi parametrici sono




incrementati, per tenere conto di particolari condizioni dell'intervento, nella misura prevista nella Tabella 7 dell'Allegato n. 1 alla stessa Ordinanza. Nel caso di interventi di rinforzo delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia maggiore di 1,2, il costo parametrico è incrementato:

- a) Del 5%.
- b) Del 12%.
- c) Del 20% se edificio singolo.

8. Con riferimento all'art. 22 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i, l'area dove insiste l'edificio da delocalizzare e quella di relativa pertinenza, liberate dalle macerie conseguenti alla demolizione a cura del proprietario, sono cedute gratuitamente:
 - a) All'Ufficio Speciale della Ricostruzione.
 - b) Alla Protezione Civile.
 - c) Al Comune.
9. I contributi di cui alla Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017 e s.m.i. possono essere concessi per il ripristino con miglioramento sismico di interi edifici gravemente danneggiati o per la ricostruzione di quelli distrutti, aventi destinazione d'uso abitativo ed eventualmente comprendenti anche unità immobiliari a destinazione produttiva (industriale, commerciale, artigianale, agricola, uffici, servizi), dichiarati inagibili con Ordinanza. L'Ordinanza di inagibilità è emessa:
 - a) Dal Comune a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
 - b) Dall'Ufficio speciale per la ricostruzione a seguito della verifica di agibilità dell'edificio effettuata con schede AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
 - c) Dalla Prefettura a seguito della verifica di agibilità effettuata con schede AeDES compilata per ogni singola unità immobiliare di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 maggio 2011, ovvero a seguito di dichiarazione di non utilizzabilità sulla base delle schede FAST di cui all'Ordinanza del Capo della Protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, a cui ha fatto seguito la compilazione della scheda AeDES ai sensi dell'Ordinanza del Commissario straordinario n. 10 del 19 dicembre 2016.
10. Nel caso di un intervento unitario in presenza di soli due edifici, si può accedere alle maggiorazioni di cui all'art. 15, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 19/2017?
 - a) No.
 - b) Sì.
 - c) Sì, solo se la proprietà è unica.
11. Agli effetti della Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. per «superficie complessiva» si intende:
 - a) La superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio e la

- quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare.
- b) La superficie utile lorda dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare.
 - c) La superficie delle murature portanti qualora, in almeno un piano dell'edificio, il rapporto fra la SUL (superficie utile lorda) calcolata al netto delle murature non portanti (tamponature e tramezzi) e SUN (superficie utile netta) sia maggiore di 1,2.
12. Ai sensi dell'articolo 2, comma 6, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione 14 dicembre 2016, n. 8 e s.m.i. nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse:
- a) Nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso.
 - b) Nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso.
 - c) Nel limite del 5% rispetto al contributo inizialmente concesso.
13. Ai sensi dell'art. 10 del DPR 380/01 e s.m.i., quali sono gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, subordinati a permesso di costruire?
- a) Gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
 - b) Gli interventi di edilizia libera e di manutenzione straordinaria.
 - c) Gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio.
14. In applicazione del comma 3, dell'art. 94 bis del DPR 380/2001 e s.m.i., fermo restando l'obbligo del titolo abilitativo all'intervento edilizio, senza preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio tecnico della regione non si possono iniziare i lavori:
- a) Relativi ad interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.
 - b) Relativi ad interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità.
 - c) Relativi ad interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità.
15. Gli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1. delle Norme Tecniche delle Costruzioni 2018 sono volti anche a:
- a) Adeguare l'intero edificio nei confronti delle azioni sismiche.
 - b) Impedire meccanismi di collasso locale.
 - c) Modificare sostanzialmente il comportamento globale della costruzione.
16. Ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili ed aree di interesse paesaggistico hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, ed astenersi dall'avviare i lavori fino a quando non ne abbiano ottenuta:
- a) L'autorizzazione.
 - b) Il titolo edilizio comunale.
 - c) Il nulla osta ambientale.
17. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., alla domanda di contributo relativamente alle scorte e al ristoro dei danni subiti dai prodotti DOP/IGP, che tipo di perizia deve essere allegata?
- a) Perizia asseverata redatta dal professionista incaricato.
 - b) Perizia giurata redatta dal professionista incaricato.
 - c) Perizia giurata redatta dal titolare della ditta danneggiata.



18. Ai sensi dell'art. 3-bis, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i nel caso di complessi produttivi gravemente danneggiati, è possibile prevedere un intervento unitario?
- Si, ma solo nell'ipotesi del livello operativo L4.
 - Mai.
 - Si, a condizione che l'intervento unitario sia costituito da due o più edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi facenti parte del medesimo complesso produttivo e riconducibili ad unico soggetto beneficiario.
19. Ai sensi dell'art. 14, comma 3 dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., per gli interventi relativi al ripristino delle scorte e al ristoro del danno economico relativo ai prodotti in corso di maturazione a quale percentuale del "costo ammissibile" ammonta il contributo da concedere?
- 100%.
 - 20%.
 - 60%.
20. Ai sensi dell'art. 3, comma 9-ter, dell'Ordinanza del Commissario straordinario per la ricostruzione n. 13/2017 s.m.i., quali oneri spettano al beneficiario nel caso di delocalizzazione definitiva dell'attività produttiva?
- Gli oneri per la demolizione esclusivamente nei soli casi di livello operativo dell'edificio danneggiato L1 o L2, nonché gli oneri per l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività.
 - Gli oneri per l'acquisto dell'area di pertinenza nel caso di livello operativo dell'edificio danneggiato L1, L2, L3 e L4.
 - Gli oneri per la demolizione, l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e la bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato, nel caso di livello operativo dell'edificio danneggiato L1, L2 o L3, nonché nel caso di edifici che rientrano nel livello operativo L4, gli oneri per l'acquisto dell'area di pertinenza ove delocalizzare definitivamente l'attività e l'eventuale bonifica dell'area su cui sorgeva l'immobile danneggiato.
21. Agli effetti della legge penale, sono persone esercenti un servizio di pubblica necessità, coloro che:
- Esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
 - Prestano, a qualunque titolo, un pubblico servizio.
 - I privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia per legge obbligato a valersi e i privati che, non esercitando una pubblica funzione, né prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato di pubblica necessità mediante un atto della pubblica amministrazione.
22. I provvedimenti amministrativi devono contenere la motivazione?
- Si, ad eccezione dei provvedimenti di concessione dei contributi pubblici.
 - No, mai.
 - Si, ad eccezione degli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
23. Ai sensi dell'art. 23, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in tema di progettazione dei lavori pubblici, gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione e del relativo cronoprogramma sono contenuti:
- Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica.
 - Nel progetto definitivo.
 - Nel progetto esecutivo.



24. Quando possono essere utilizzate le procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando previste dal decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i.?
- Per affidamento lavori sopra la soglia comunitaria.
 - Solo nei casi indicati dall'art. 63 decreto legislativo n. 50/2016 e s.m.i..
 - Solo ed esclusivamente in caso di accertata somma urgenza.
25. Gli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili «di interesse strategico» e di quelli ad uso scolastico danneggiati o distrutti dall'evento sismico, secondo l'art. 7 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i.:
- devono conseguire l'adeguamento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni.
 - devono conseguire il miglioramento sismico ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni solo nel caso di danni gravi.
 - devono conseguire la riparazione del danno con rafforzamento locale.
26. Tra le centrali uniche di committenza individuate dall'art. 18 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., è ricompresa:
- L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. (INVITALIA S.p.a.).
 - FINTECNA S.p.a..
 - Consip.
27. Ai sensi dell'art. 30 del decreto legge n. 189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., gli operatori economici interessati a partecipare, a qualunque titolo e per qualsiasi attività, agli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, devono:
- Essere in possesso di iscrizione alla Camera di Commercio della Provincia di appartenenza.
 - Essere in possesso di attestazione SOA in corso di validità, solo nel caso di importo dei lavori superiore a un milione di euro.
 - Essere iscritti in un apposito elenco denominato Anagrafe antimafia degli esecutori.
28. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n.19/2017, all'art. 21 disciplina gli interventi su edifici a destinazione abitativa di proprietà mista pubblica e privata. Per tale fattispecie il citato articolo prevede che:
- Al fine di mantenere l'unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede sempre secondo le procedure ad evidenza pubblica.
 - Al fine di mantenere l'unitarietà del progetto, agli interventi di ricostruzione e miglioramento sismico si procede sempre secondo le procedure previste dalle ordinanze commissariali in materia di ricostruzione degli immobili privati ad uso abitativo.
 - Agli interventi di ricostruzione e riparazione con miglioramento sismico si procede con le procedure previste dall'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n.19/2017, attivate dal condominio, allorquando la proprietà privata rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio e secondo le procedure previste dal decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n. 229/2016 e s.m.i., per le opere pubbliche, allorquando la proprietà pubblica rappresenti più del 50% del valore catastale dell'edificio ovvero il costo dell'intervento sulla parte pubblica ecceda il 50% di quello previsto per il ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'intero edificio.
29. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 32/2017 e s.m.i, relativa alla "Messa in sicurezza delle chiese danneggiate dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016. Approvazione dei criteri e secondo programma interventi immediati", definisce all'art. 4 l'istruttoria tecnica e amministrativa, in particolare il comma 3 riporta:
- L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 600 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'Ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017 e s.m.i..



- b) L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche sono ammissibili a contributo nei limiti di quanto disposto dall'Ordinanza del commissario straordinario n. 12 del 2017 e s.m.i..
 - c) L'importo dei lavori ammissibili a contributo non può in ogni caso superare i 300 mila euro. Le spese tecniche trovano copertura nel quadro economico dell'intervento e sono determinate secondo il Decreto del Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, recante "Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50/2016".
30. L'Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione n. 64/2018 e s.m.i. approva:
- a) il Primo Piano degli interventi sui dissesti idrogeologici nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 14, comma 2 lett.c) del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016 e s.m.i..
 - b) il Primo programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare e realizzare nei comuni del cratere sismico, ai sensi ai sensi dell'art.14, comma 2 lett.f) del decreto legge n.189/2016 convertito con modificazioni dalla legge n.229/2016 e s.m.i..
 - c) il Programma per il recupero delle infrastrutture ambientali ricadenti nelle aree protette, per l'implementazione degli itinerari ciclabili e pedonali di turismo lento.